

Centro EUODIP S. Pugliatti

MATERIALI CORSI JEAN MONNET

(Sez. a cura della Prof. C. Cirao)

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Rispetto della vita privata e familiare. Ritiro del passaporto

L'esclusione di una persona dal paese in cui vivono i congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall'art. 8, § 1, della Convenzione. Una simile ingerenza viola la Convenzione a meno che non corrisponda ai requisiti di cui al § 2 dello stesso articolo e, dunque, a meno che essa non sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legittimi (ai sensi della disposizione citata), «necessaria, in una società democratica», giustificata cioè da un bisogno sociale imperioso e, infine, proporzionata al fine legittimo perseguito (Corte Eu.. D.U., 2 agosto 2001, Boulouf c. Suisse, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39, 41 e 46).

Il ritiro e la mancata restituzione, per alcuni anni, del passaporto (da parte delle autorità amministrative) costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata, nel caso in cui importanti legami personali rischiano di essere gravemente compromessi da questa misura

(Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, § 36, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 91, § 52, et Amrollahi c. Danemark, n° 56811/00, § 33, 11 juillet 2002). Siffatta ingerenza è ammessa, ai sensi dell'art. 8 § 2, se è prevista dalla legge, persegue uno o più scopi legittimi e appare necessaria in una società democratica. In quanto previsto dalla legge, il ritiro del passaporto, al momento dell'arresto dell'interessato, persegue almeno uno scopo legittimo, cioè la sicurezza nazionale e/o la prevenzione di violazioni della legge penale. (M. c. l'Italie n° 12386/86, décision de la Commission du 15 avril 1991, Décisions et rapports (DR) volume 70, p. 59). Tuttavia, quanto più si prolunga la procedura - senza che si segnalino evoluzioni e in assenza di prove a carico dell'interessato - tanto più l'esigenza sottesa allo scopo legittimo perde importanza; parallelamente, più passa il tempo, più l'interesse sotteso alla libera circolazione dell'interessato che è, nella specie, un aspetto del diritto al rispetto della vita privata, prevale sull'interesse alla sicurezza nazionale e alla prevenzione dei reati. In un'epoca in cui la libertà di circolazione e, in particolare, la libertà transfrontaliera è ritenuta essenziale per lo svolgimento della vita privata - soprattutto quando si tratta di persone che hanno legami familiari, professionali ed economici distribuiti in più paesi - rifiutare questa libertà senza alcuna motivazione costituisce una mancanza grave nei confronti delle persone sottoposte alla giurisdizione di uno Stato contraente.

Corte eu. D.U., 6 dicembre 2005, ricorso n°29871/96, §§ 42-47, 50

Corte eu. D.U., 2 agosto 2001, ricorso n°54273/00, §§ 39-41, 46-47

Rispetto della vita privata e familiare. Allontanamento della prole

Le ingerenze nel diritto al rispetto della vita familiare previste dagli artt. 330, 333 e 336 c.c. italiano e dalla legge italiana n. 184/83 perseguono un fine legittimo, ai sensi dell'art. 8 §2, e cioè la "protezione della salute o della morale" e" la protezione dei diritti e delle libertà altrui" nei limiti in cui mirano al benessere dei bambini. Anche la misura dell'allontanamento d'urgenza, senza il preventivo ascolto dei genitori, può, valutate le circostanze, apparire proporzionata e necessaria in una società democratica. Tuttavia, la mancanza di un diritto ad impugnare l'ordinanza di allontanamento della prole, stante anche la durata della procedura, determina un insufficiente coinvolgimento dei genitori nelle procedure concernenti i loro diritti parentali e, dunque, una violazione dell'art. 8 della

CEDU.

Corte eu. D.U., 9 maggio 2003, ricorso n. 52763/99, §§ 79-81

 Corte eu. D.U. 21 novembre 2006, ricorso n° 10427/02, §§ 110, 123-125

Rispetto della vita privata. Diritto all'immagine

La nozione di vita privata comprende elementi relativi al diritto all'immagine ; la pubblicazione di una fotografia riguarda, pertanto, la vita privata. Nel definire la sfera di vita privata, la Corte di Strasburgo ha precisato che esiste « una zona d'interazione tra l'individuo e i terzi che, anche in un contesto pubblico, può riguardare la vita privata ». Per una « persona ordinaria » questa zona di interazione rientra nella vita privata e il fatto che l'interessato sia sottoposto a procedimento penale non restringe il campo di protezione .

Corte eu. D.U., 11 gennaio 2005, ricorso n° 50774/99, § 29

Rispetto della vita privata e familiare. Effetti dell'Iscrizione nel registro dei falliti

L'insieme delle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome del fallito nell'apposito registro costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. Siffatta ingerenza, tenuto conto della natura automatica dell'iscrizione, dell'assenza di una specifica valutazione e di ogni controllo giurisdizionale sull'applicazione delle misure correlate, nonchè del tempo previsto per la riabilitazione, non è « necessaria in una società democratica » ai sensi dell'art. 8 § 2 della Convenzione

Corte eu.D.U., 6 luglio 2006, ricorso n° 6597/03, § 36

Corte eu.D.U., 6 luglio 2006, ricorso n°21757/02, § 30

Rispetto della vita privata e familiare. Esposizione a pericolo di inquinamento. Obbligo positivo d'informazione.

L'art. 8 non si limita a vincolare gli Stati ad astenersi da ingerenze arbitrarie: a questo impegno meramente negativo possono aggiungersi obblighi positivi tendenti a garantire l'effettivo rispetto della vita privata e familiare. Viene meno all'obbligo di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare lo Stato che, in caso di grave pericolo per l'ambiente, non dà le informazioni che permettono di valutare i rischi potenziali legati al fatto di continuare a risiedere in un territorio esposto a pericolo di inquinamento.

Corte eu. D.U., 19 febbraio 1998, ricorso n. 14967/89 (116/96), § 60

Nozione di domicilio

Il termine « domicilio » ha una portata più ampia del termine « home » (che figura nel testo inglese dell'art. 8) e può comprendere anche, ad esempio, l'ufficio di un professionista. Pertanto, una perquisizione effettuata al domicilio di una persona fisica - domicilio nel quale vi è contemporaneamente la sede degli uffici di una società - costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio ai sensi dell'art. 8 della Convenzione (Chappell c. Royaume-Uni (arrêt du 30 mars 1989, série A n° 152-A, pp. 12-13, § 26, et p. 26, § 63).

D'altra parte, la Convenzione è uno strumento vivente da interpretarsi alla luce delle condizioni di vita attuali (arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A n° 184, p. 14, § 35 infine). Rassegnando una interpretazione evolutiva della Convenzione, la Corte di Strasburgo riconosce che, in certe circostanze, l'art. 8 comprende anche il diritto di una società al rispetto della propria sede sociale, della propria agenzia e dei propri locali professionali.

La suindicata interpretazione della Convenzione, si contrappone a quella proposta, in precedenza, dalla Corte di giustizia. Nelle sentenze 17 ottobre 1989 (cause riunite C -97/87, 98/87 e 99/87 e causa C- 85/87) e 21 settembre 1989 (cause riunite 46/87 e 227/88) la Corte di giustizia ha, infatti, affermato che il riconoscimento del diritto fondamentale all' inviolabilità del domicilio si impone nell'ordinamento comunitario in quanto principio comune ai diritti degli Stati membri per ciò che attiene al domicilio privato delle persone fisiche; “lo stesso non può dirsi per quanto riguarda le imprese, poiché i sistemi giuridici degli Stati membri presentano differenze non trascurabili quanto alla natura ed alla misura della tutela dei locali commerciali nei confronti degli interventi delle pubbliche autorità”. “Non si può giungere ad una conclusione diversa in base all' art . 8 della

Convenzione europea sui diritti dell' uomo, il quale, nel n . 1, dispone che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ". Questo articolo mira a tutelare la sfera di esplicazione della libertà personale dell'uomo e non può quindi essere esteso ai locali commerciali". In seguito, tuttavia, la Corte di Giustizia (sentenza 22 ottobre 2002, causa C- 94/00, racc. giur., 2002, I, 9011) muta avviso al fine di tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Corte eu. D.U., 16 aprile 2002, ricorso n.37971/97, §§ 40-41, 18-19

Diritto al rispetto del domicilio e immissioni nocive

Il domicilio è il luogo, lo spazio fisico circoscritto nel quale si sviluppa la vita privata e familiare. L'individuo ha diritto al rispetto del suo domicilio, inteso non soltanto come diritto al rispetto del semplice spazio fisico ma anche come diritto al godimento, in tutta tranquillità, di siffatto spazio. La lesione del diritto al rispetto del domicilio, pertanto, non dipende soltanto da comportamenti materiali, quali l'ingresso non autorizzato nel domicilio di una persona, ma anche da rumori, odori o altre forme di emissioni. Siffatte immissioni possono privare la persona del diritto al rispetto del suo domicilio perchè ne impediscono il godimento (Hatton et autres c. Royaume-Uni, [GC], n° 36022/97, § 96, CEDH 2003-VIII). La Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 8 nell'affare Powell e Rayner c. Regno Unito, decisione del 21 febbraio 1990, serie A, n° 172, p. 18, § 40, perché il rumore "degli aerei dell'aeroporto di Heathrow aveva diminuito la qualità della vita privata ed il godimento del domicilio da parte di ciascuno dei richiedenti." Nell'affare López Ostra c. Spagna (§ 51), concernente l'inquinamento da rumori e da odori provenienti da una stazione di depurazione, la Corte ha ritenuto che attentati gravi all'ambiente naturale possono pregiudicare il benessere di una persona e privarla del godimento del suo domicilio, così nocendo alla sua vita privata e familiare, pur senza metterne in grave pericolo la salute". Nell'affare Guerra ed altri c. Italia (§ 57), la Corte ha osservato che "l'incidenza diretta delle emissioni [di sostanze] nocive sul diritto dei richiedenti al rispetto della loro vita privata e familiare comporta una violazione dell'articolo 8." (v., anche, Surugiu c. Romania, ricorso n° 48995/99, 20 aprile 2004).

In materia di ambiente, ricorre una violazione dell'art. 8 quando l'inquinamento è causato direttamente dallo Stato oppure quando la

responsabilità dello Stato dipende dall'assenza di una regolamentazione adeguata dell'attività dei privati.

Quando uno Stato affronta questioni complesse di politica ambientalista ed economica, il processo decisionale deve essere preceduto dalla realizzazione di inchieste e studi appropriati - in modo da valutare in anticipo gli effetti delle attività che possono recare danno all'ambiente ed ai diritti degli individui - e deve pervenire ad un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Il pubblico, inoltre, deve poter accedere tanto alle conclusioni cui sono pervenuti gli studi quanto alle notizie che permettono di valutare i pericoli ai quali è esposto (vedere, mutatis mutandis, Guerra ed altri precitati, p. 223, § 60, e McGinley ed Egan c. Regno Unito, arresto del 9 giugno 1998, Raccolta 1998-III, p. 1362, § 97. Infine, le persone interessate devono potere disporre di un ricorso contro ogni decisione, atto od omissione, qualora ritengano che i loro interessi o le loro osservazioni non sono stati sufficientemente considerati nel processo decisionale (vedere, mutatis mutandis, Hatton ed altri, precitato, § 128, e Taşkın ed altri, precitato, §§ 118-119.

Su queste premesse la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 8 della CEDU in relazione ad immissioni propagatesi in una abitazione da uno stabilimento industriale, autorizzato dalla Regione al trattamento di rifiuti speciali, facendo ricorso a prodotti chimici inquinanti per l'ambiente circostante.

Corte eu. D.U., 2 novembre 2006, ricorso n° 59909/00, § §76 e ss



Controllo della corrispondenza



Il controllo della corrispondenza del fallito non è in sé criticabile, perché, in via di principio, è misura necessaria al fine di raggiungere lo scopo di raccogliere informazioni sulla situazione patrimoniale. Tuttavia, poiché la necessità di questa misura si attenua con il tempo, la durata della procedura (12 – 14 anni) comporta la rottura dell'equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse individuale del fallito al rispetto della corrispondenza. L'ingerenza nel diritto del fallito si rivela allora sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Corte eu. D.U., 17 luglio 2003, ricorso n. 32190/96, §§ 75-78

Corte eu. D.U., 17 luglio 2003, ricorso n. 56298/00, §§ 39-40

L'Italia è stata più volte condannata per la violazione del diritto dei detenuti al rispetto della corrispondenza. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'art. 18 della legge n° 354/1975 sull'amministrazione penitenziaria non costituissero una base giuridica sufficiente e che, pertanto, le misure di controllo sulla corrispondenza non potessero essere considerate come previste dalla legge. L'ingerenza di una autorità pubblica nel diritto al rispetto della corrispondenza, garantito dall'art. 8 § 1 della Convenzione, infatti, non è consentita a meno che sia « prevista dalla legge », persegua uno scopo legittimo e sia necessaria in una società democratica (Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28, Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28, et Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 179, CEDH 2000-IV, Musumeci c. Italie, n° 33695/96, § 56, 11 janvier 2005).

Con la sentenza 6 dicembre 2005, ricorso n. 42285/98, la Corte prende atto che, alla data della pronuncia è entrata in vigore la legge n° 95/2004 che modifica la legge sull'amministrazione penitenziaria ; il nuovo art. 18 ter prevede che il controllo della corrispondenza possa avere luogo per un tempo massimo di sei mesi, allo scopo di prevenire la commissione di reati e di proteggere la sicurezza dello stabilimento penitenziario e la segretezza delle investigazioni. Il controllo è stabilito con decisione motivata dell'autorità giudiziaria su domanda del pubblico ministero o del direttore del penitenziario. Il 2° comma dell'art. 18 ter esclude, inoltre, dal controllo la corrispondenza del detenuto con l'avvocato e con gli organi internazionali competenti in materia di diritti dell'uomo.

La Corte constata, tuttavia che le modifiche apportate alla legge sull'amministrazione penitenziaria non consentono di riparare le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge.

Corte eu. D.U., 6 dicembre 2005, ricorso n. 42285/98, §§ 35-36

Corte eu. D.U., 11 luglio 2006, ricorso n°59638/00, §§ 16 e 18

Le telefonate effettuate in ufficio rientrano nella nozione "di vita riservata" e di "corrispondenza". In tale ambito devono essere considerate anche le e-mail trasmesse dall'ufficio e le informazioni derivate dal controllo dell'uso personale di Internet. La Corte ha sottolineato che quando il ricorrente non è avvertito del controllo, ha una ragionevole aspettativa in ordine alla segretezza delle chiamate fatte dal telefono di ufficio, così come dell'uso di e-mail e di Internet. La Corte ha ricordato che vi è un'ingerenza nei diritti garantiti dall'art. 8 non solo quando si

controlla il contenuto delle comunicazioni, ma anche quando si esaminano le informazioni concernenti la data, la durata delle conversazioni telefoniche ed i numeri composti, costituendo le stesse "un elemento integrale delle comunicazioni fatte per telefono". Il fatto che questi dati possono essere ottenuti legittimamente dall'Università, sotto forma di fattura telefonica, non giustifica un'interferenza con i diritti garantiti dall'art. 8. La Corte ha ricordato che per essere legale tale interferenza deve essere "conforme alla legge" ma ha escluso che, in via generale, il controllo dell'uso di telefono, di e-mail o di Internet da parte degli impiegati, sul posto di lavoro, possa essere considerato "necessario in una società democratica", salvo che ricorrano determinate situazioni.

Corte eu. D.U., 3 aprile 2007, ricorso n. 62617/00 

Custodia delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate.

Il deposito in cancelleria delle trascrizioni di conversazioni telefoniche intercettate impegna le autorità ad assicurarne una effettiva custodia, al fine di garantire il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata. In ogni caso, ove la divulgazione avvenga, l'obbligo positivo inerente al rispetto della vita privata implica il dovere di effettuare inchieste efficaci al fine di porre rimedio, per quanto possibile, alla situazione (Corte eu. D.U. 17 luglio 2003, ricorso n. 25337/94)

Artt. 8 e 14

Rispetto della vita privata e familiare. Affidamento della prole

L'art. 14, garantendo il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione senza distinzioni di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politiche o di altra natura ...ecc., impedisce di trattare in modo differente, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, le persone che si trovano in situazioni comparabili.

Pertanto, per stabilire se una pronuncia dell'autorità giudiziaria, decidendo l'affidamento della prole alla madre, ha violato l'art. 8, in combinato disposto con l'art. 14, occorre verificare se la scelta è sostenuta da giustificazioni oggettive e ragionevoli.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Strasburgo, la corte d'appello nazionale aveva affidato il figlio alla madre ritenendo che un bambino di tenera età, secondo le regole generali, è affidato alla madre, salvo che non esistano ragioni importanti per non farlo. Tuttavia, la corte d'appello, valutata anche la circostanza che il ricorrente è omosessuale e vive con un altro uomo, afferma che il bambino deve vivere in una famiglia tradizionale. Non è necessario – continua la sentenza della corte d'appello - indagare se l'omosessualità sia una malattia o un orientamento sessuale, perchè in ambedue le ipotesi si è in presenza di una anormalità e un bambino non deve crescere all'ombra di situazioni anormali. Secondo la Corte di Strasburgo, le considerazioni espresse nella sentenza lasciano pensare che l'omosessualità del ricorrente abbia avuto un peso determinante nella decisione. Invero, la Corte d'appello, nel decidere sul diritto di visita del ricorrente, precisa che quest'ultimo, durante le visite, non deve assumere comportamenti che permettano al bambino di comprendere che il padre vive con un altro uomo in condizioni simili a quelle dei coniugi. Su queste premesse la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la corte d'appello ha operato una discriminazione - non tollerata dalla Convenzione - fondata sull'orientamento sessuale del ricorrente.

Corte eu.D.U., 21 dicembre 1999, ricorso n° 33290/96, §§ 32-36

Con riferimento a discriminazioni tra i genitori nell'affidamento della prole per ragioni di fede religiosa :

Corte eu.D.U., 16 dicembre 2003, ricorso n° 64927/01, §§ 42-43

[Indice](#)

[HOME](#)